

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

composto dai Sigg. Magistrati:

dott. Vittoria Di Sario - Presidente

dott. Vincenzo Selmi - Consigliere rel.

dott. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere

all'esito della trattazione scritta del 25.11.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. ...del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente

TRA

L.S., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato ...ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via ...

Appellante

E

C.A., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato ...ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma via ...

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. ...depositata in data ...

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da L.S. al fine di ottenere, previo accertamento e declaratoria della intervenuta sussistenza tra le parti di un'impresa familiare dal 15/9/1986 al 31/8/2010 (o in quel diverso periodo ritenuto di giustizia) e del suo conseguente diritto al riconoscimento della metà del valore complessivo dei beni immobili acquistati dal convenuto C.A. con i proventi dell'impresa familiare (pari all'importo di Euro 2.889.750 o del diverso importo ritenuto di giustizia), la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore degli importi di Euro 2.889.750, di Euro 510.000 (nonché, previo accertamento e declaratoria del suo diritto al riconoscimento della metà dell'aumento di valore dell'azienda, complessivamente pari a Euro 1.020.000) di Euro 386.100 (previo accertamento e declaratoria del diritto al riconoscimento in suo favore della metà dell'aumento di valore dell'avviamento, pari a Euro 772.200) o dei diversi importi ritenuti di giustizia. In tutti i casi oltre accessori come per legge.

Avverso tale sentenza L.S. proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo.

Nel corso del giudizio veniva disposta la ricostruzione del fascicolo di ufficio del presente grado di giudizio (irreperibile nonostante le ripetute ricerche di cancelleria e contenente, in particolare, l'originale del ricorso in appello, depositato in cartaceo) e autorizzata, all'esito, la notifica all'appellato del ricorso in appello depositato in tale sede.

C.A. si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.

All'udienza odierna, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa era decisa come da dispositivo in calce.

L.S., premesso di avere contratto matrimonio concordatario con C.A. in data 14/9/1986 in regime patrimoniale di separazione dei beni (essendosi poi separati consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Roma in data 10/11/2011), allegava a fondamento delle sue rivendicazioni di avere partecipato continuativamente nel periodo dal 15/9/1986 sino al 31/8/2010, all'attività imprenditoriale del C. costituita dall'esercizio di ristorazione sito in R. alla Piazza di C. 56 (O.-P. M.P. poi ristorante M.P.) e, a partire dal giugno 2009, da un cocktail bar sito sempre in R. alla via A. C. di proprietà della società M.P. srl (le cui quote erano detenute al 99% dal convenuto e al 1% dal fratello della ricorrente), svolgendovi al suo interno le varie attività lavorative specificamente indicate in ricorso, fornendo all'organizzazione dell'impresa un effettivo e concreto apporto determinandone l'aumento del valore dell'azienda e dell'avviamento e permettendo al C. l'acquisto di numerosi beni immobili indicati in ricorso, intestati al convenuto personalmente o alle società menzionate nel suddetto atto introduttivo.

Rivendicava pertanto il proprio diritto alla tutela prevista dall'art. 230-bis c.c., in termini di partecipazione, nella misura del 50% in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, agli utili dell'impresa familiare ed ai beni immobili acquistati con essa, nonché in ordine agli incrementi dell'azienda e all'avviamento

Il Tribunale, all'esito di una causa istruita mediante espletamento di prova per testi, affermava l'infondatezza della domanda e la non ravvisabilità della fattispecie dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. evidenziando a tale proposito come dalle risultanze istruttorie e in particolare dalla prova per testi espletata, non fosse emerso l'espletamento da parte della L. in modo continuativo di un'attività con sostanziale valenza lavorativa e tale da procurare, per quantità e

qualità, un sostanziale incremento della produttività dell'impresa e del suo valore, anche in ordine all'avviamento.

Evidenziava a tale proposito, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni dei testi B.P. e B.A. i quali avevano riferito di una presenza della L. non continuativa e comunque limitata ad un ausilio occasionale per intrattenere qualche cliente oppure alla cassa, rilevando la loro maggiore attendibilità rispetto a quelle rese dai testi di parte ricorrente (M.E. e B.D.) i quali avevano comunque riferito dello svolgimento da parte della suddetta lavoratrice di una mera attività di supporto.

Evidenziava altresì a tale proposito l'esistenza di ulteriori elementi sfavorevoli alla odierna appellante quali l'impiego da parte del C. di numerosi dipendenti e la presenza, fino al 2006, del fratello di quest'ultimo, le dichiarazioni rese dalla stessa L. nella memoria di costituzione nel procedimento di divorzio tra le parti, in ordine al suo essere priva di una specifica professionalità, la mancata stipulazione, nel corso di circa 24 anni, di una scrittura ricognitiva del suo apporto effettivo o dell'esistenza stessa dell'impresa familiare nonché la mancata comparizione della suddetta lavoratrice per rendere l'interrogatorio libero.

Evidenziava inoltre anche l'assenza di prova in ordine alla riconducibilità ai proventi aziendali dell'acquisto da parte del C. degli immobili indicati in ricorso.

Con quello che costituisce, in sostanza, un unico e articolato motivo l'appellante contesta le valutazioni istruttorie del giudice di prime cure nel ritenere non emerso lo svolgimento da parte della L., all'interno dell'impresa del C., di attività con sostanziale valenza lavorativa o comunque particolarmente significativa sotto il profilo qualitativo.

Contesta in particolare la gravata sentenza nella parte in cui aveva fondato la decisione in base alle dichiarazioni testimoniali dei testi di parte resistente, dichiarazioni di cui affermava, sotto diversi profili, l'inattendibilità sostenendo come, sulla base delle dichiarazioni rese testi di parte ricorrente, dovesse invece ritenersi dimostrato lo svolgimento da parte dell'odierna appellante, in modo continuativo e rilevante, di attività lavorativa all'interno dell'impresa del C..

Contesta inoltre anche le ulteriori valutazioni del giudice di prime cure tanto in ordine alla possibilità di valutare in suo sfavore gli ulteriori elementi indiziari indicati nella parte motiva della gravata sentenza (dichiarazioni rese da quest'ultima nel corso del giudizio di divorzio, utilizzo da parte del C. di personale dipendente, assenza di atti scritti ricognitivi della sussistenza della impresa familiare, mancata presentazione al fine di rendere interrogatorio libero) che quanto ivi affermato in ordine all'assenza di prova dell'acquisto da parte del C. degli immobili indicati in ricorso con i proventi ricavati dalla sua attività imprenditoriale.

Il motivo è infondato.

Com'è noto l'art. 230 bis c.c. dispone che "*Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*".

A tale proposito la SC ha evidenziato che ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi (in tal senso Cass. n. 27839 del 16/12/2005 Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la partecipazione del coniuge all'impresa familiare evidenziando che il mancato utilizzo della sua collaborazione, se non in brevi periodi, lungi dal configurare un contributo all'azienda, esprimeva solo scelte di organizzazione del nucleo familiare. Nello stesso senso Cass. n. 5603 del 18/04/2002).

Tali presupposti non possono ritenersi sussistenti nel presente caso di specie dovendosi ritenere meritevoli di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le valutazioni istruttorie effettuate a tale proposito dal giudice di prime cure.

La teste di parte resistente B.P., dipendente del C. con mansioni di cuoca a partire dal 1986 (salvo il periodo dall'aprile del 2000 al dicembre 2006) ha infatti riferito come l'odierna appellante non partecipasse all'attività imprenditoriale di ristorazione del convenuto limitandosi in un primo periodo a "venire a pranzo" nonché, a partire dal 2006, "talvolta anche a cena".

Dichiarava a tale proposito che *"Nel primo periodo (e cioè quello dal 1986 al 2000 n.d.e.) vedevo la parte ricorrente raramente, salvo il pranzo cui ho detto. Nel secondo periodo, quando vi era qualche cliente amico, si fermava con loro per fare una chiacchierata. Ho visto solo qualche volta la parte ricorrente alla cassa, quando il marito stava parlare con qualche cliente. Non l'ho mai vista svolgere altro tipo di attività lavorativa. Assolutamente non l'ho mai vista portare i menù ai tavoli, prendere le ordinazioni, e così via... Quando era pranzo al ristorante, la signora L. era con i bambini..."*.

La suddetta testimone ha inoltre riferito che l'odierna appellante non ha mai lavorato in cucina e di non averla mai incontrata, le volte che si era recata, all'interno del ristorante nel periodo (nel 2006) in cui il locale era stato chiuso per lavori di ristrutturazione ("... Qualche volta sono andata a vedere come procedevano i lavori di ristrutturazione. In quelle occasioni non ho mai incontrato la parte ricorrente. La ricorrente non ha mai lavorato in cucina...").

Specificava inoltre, nel corso del confronto, disposto dal giudice, con il teste citato dalla lavoratrice M.E. che *"... Solo qualche volta, quando il marito era impegnato in qualche modo o era uscito per fare qualche commissione, la parte ricorrente dava una mano. Si trattava della moglie del titolare, che gli dava una mano quando c'era la necessità"*.

La suddetta testimone ha inoltre dichiarato come all'interno del ristorante di piazza Cinecittà lavorassero 15-16 dipendenti.

Per quanto riguarda il bar in zona Appio Claudio la testimone, pur dichiarando di esserci entrata su "solo 2 o 3 volte" ha tuttavia affermato di avere visto l'odierna appellante al suo interno in una sola occasione durante una festa e che in tale occasione quest'ultima "Non lavorava, era seduta al tavolo anche con me..." (B.: "... Nel primo periodo, dal 1986 al 2000, la parte ricorrente veniva soltanto a pranzo tutti i giorni. Io preparavo per loro da mangiare. Dal 2006 veniva egualmente sempre a pranzo, a cena talvolta veniva e talvolta io preparavo le cose da mandarle a casa. Nel primo periodo vedevo la parte ricorrente raramente, salvo il pranzo di cui ho detto. Nel secondo periodo, quando

vi era qualche cliente amico, si fermava con loro per fare una chiacchierata. Ho visto solo qualche volta la parte ricorrente alla cassa, quando il marito stava parlare con qualche cliente. Non l'ho mai vista svolgere altro tipo di attività lavorativa. Assolutamente non l'ho mai vista portare i menù ai tavoli, prendere le ordinazioni, e così via... Qualche volta sono andata a vedere come procedevano i lavori di ristrutturazione. In quelle occasioni non ho mai incontrato la parte ricorrente. La ricorrente non ha mai lavorato in cucina... La parte resistente appreso in gestione anche un altro bar in zona Appio Claudio. In questo bar io sono entrata solo 2 o 3 volte. Una di queste volte c'era una festa e quindi c'era anche la parte ricorrente. Non lavorava, era seduta al tavolo anche con me... Il ristorante bar era gestito dalla parte resistente e da suo fratello A.. Quest'ultimo stava con me in cucina. Lavorava con me. L'altro fratello lavorava in sala... Quando era pranzo al ristorante, la signora L. era con i bambini. Più o meno i dipendenti del ristorante sono sempre stati intorno ai 15 oppure ai 16. Non vi sono state grosse variazioni...").

Il contenuto di tale deposizione risulta essere stato sostanzialmente confermato, per quanto riguarda la mancata partecipazione della L., se non in modo saltuario ed occasionale, all'attività di impresa del C., dalle dichiarazioni rilasciate dall'altro testimone intimato dal resistente, B.A., difensore, in passato, quale avvocato, dell'odierno appellato e della società di quest'ultimo (M.P. s.r.l.) in altri giudizi e frequentatore assiduo del ristorante (con dichiarata frequenza di almeno 2 o 3 volte alla settimana).

Quest'ultimo, con riferimento al periodo antecedente alla ristrutturazione del 2006, ha escluso recisamente di avere visto la L. svolgere una qualsiasi attività lavorativa all'interno del ristorante ad eccezione di una occasionale attività alla cassa, riferendo, con riferimento al periodo successivo a tale ristrutturazione, di una frequenza più assidua con attività tuttavia limitata a occasionali sostituzioni del C. alla cassa e a "fare un po' di pubbliche relazioni nel senso che salutava e parlava un poco con i clienti che entravano nel locale".

Anche il suddetto testimone ha riferito di come all'interno del ristorante lavorassero numerosi dipendenti (quantificati in 10-12).

Per quanto attiene al bar in via A. C. il teste B., pur dichiarando di averlo frequentato solo 2 o 3 volte, ha parimenti escluso che la L. vi abbia svolto attività lavorativa riferendo come tale esercizio fosse gestito da "un ragazzo di nome R." (individuabile evidentemente con S.R., destinatario della delega alla somministrazione effettuata dal C. con atto in data 9/10/2009, cfr. verbale di nomina prodotto come all. 13 della comparsa di costituzione di primo grado) e riferendo altresì come in tale esercizio commerciale (che lavorava prevalentemente nel periodo estivo con orario serale dalle 19 alla 0:00-0:30) vi operassero anche dei dipendenti (B.: "... Io ho frequentato il ristorante per cui è causa da quando ha aperto e tuttora lo frequento. Si tratta di una frequentazione assidua. In particolare frequento il locale almeno due o tre volte a settimana e con la stessa cadenza l'ho frequentato in passato... In un primo periodo, fino agli anni 2005-06, quando il locale è stato ristrutturato, io incontravo talvolta a cena la parte ricorrente, la quale cenava nel locale con i bambini e talvolta si tratteneva a parlare con mio padre. Escludo categoricamente di avere mai visto la parte ricorrente svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Al massimo l'ho vista passare momentaneamente alla cassa quando il marito doveva portare un piatto a qualche cliente o prendere delle comande. Faccio presente che il ristorante veniva portata avanti dalla resistente e da suo fratello A., che lavorava in cucina. Successivamente alla ristrutturazione la presenza della parte ricorrente è diventata un po'

più frequente, ma limitata all'ora di pranzo, e cioè dalle 13 alle 16 circa. In questo periodo io ho frequentato il locale più assiduamente; la parte ricorrente veniva nel locale più di frequente ma non tutti i giorni. Talvolta ci fermavamo a parlare. Qualche volta l'ho vista sostituire la parte resistente alla cassa; talvolta l'ho vista fare un po' di pubbliche relazioni nel senso che salutava e parlava un poco con i clienti che entravano nel locale... Escludo che la parte ricorrente avesse un orario fisso in cui venire al locale, lo frequentava secondo le sue esigenze... Ricordo che intorno al 2009-2010 la parte resistente costituì la società M.P. Srl, allo scopo di rinnovare un bar sito in largo A. C.. In detto locale si svolgeva un'attività di cocktail bar. Io ho frequentato pochissimo il locale, circa due o tre volte, in quanto ha chiuso quasi subito, intorno al maggio 2011... Io non ho mai visto lavorare la parte ricorrente in questo locale. In particolare, io ricordo che un ragazzo nome R. fu messo a gestire tale cocktail bar. Non mi risulta che la parte ricorrente abbia mai svolto attività lavorativa in tale locale. Ricordo vi erano anche dei camerieri. R. collaborava anche con il ristorante ad ora di pranzo. Il cocktail bar lavorava di sera prevalentemente nel periodo estivo. Apriva intorno alle 19:00 e chiudeva intorno alla mezzanotte, mezzanotte mezza... Il ristorante era gestito dalla parte resistente da suo fratello A.. Negli ultimi tempi il contributo di tale fratello è andato sfumando. Continua comunque a dargli una mano la mattina, insieme al fratello della parte ricorrente al nome D.L.. La parte ricorrente non ha mai partecipato alla gestione del locale. Il locale ubicato in piazza A. C. era gestito dalla ricorrente e da R....").

Trattasi di dichiarazioni che devono ritenersi maggiormente attendibili, così come affermato dal giudice di prime cure, rispetto a quelle di diverso contenuto rilasciate dai testi citati dalla odierna appellante M.E. e B.D. (quali hanno riferito dello svolgimento da parte della L., all'interno dei locali riferibili al C. o alla sua società, di attività lavorativa di vario contenuto, quali ad es. lavoro alla cassa, impartizione di direttive ai camerieri, aggiornamento dei menù, organizzazione di alcuni eventi etc.).

Ciò sia perchè tali ultime dichiarazioni provengono, così come correttamente rilevato dal Tribunale, da soggetti che, nella loro posizione di clienti del locale (o anche di amica delle parti come nel caso della teste B.), non potevano ritenersi in grado di riferire sull'attività svolta dalla L. in modo altrettanto esauriente rispetto ai testi B. (la quale ha lavorato direttamente all'interno del ristorante per la gran parte del periodo oggetto di controversia, risultando certamente non ostativo a tale proposito la circostanza, rilevata dall'appellante, dello svolgimento, da parte della teste, delle proprie mansioni in cucina, circostanza quest'ultima che certamente non le impediva di prendere visione comunque nel suo complesso dell'attività svolta all'interno dell'esercizio commerciale) e B. (il quale oltre ad avere frequentato in modo particolarmente assiduo il ristorante aveva anche espletato attività di legale per le società facenti capo ad entrambe le parti) ma anche, rileva il Collegio, alla luce della considerazione che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, trova riscontro, in via indiziaria, negli ulteriori elementi evidenziati dal Tribunale a fondamento della sua decisione, elementi che risultano incompatibili con la veridicità delle allegazioni poste dalla L. a fondamento del ricorso.

Deve evidenziarsi a tale proposito, innanzitutto, l'incompatibilità delle allegazioni della lavoratrice con quanto dalla stessa dichiarato, negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di divorzio

intercorso tra le parti e in particolare, nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale del 31/1/2015 (prodotta in atti), con la quale la L. aveva dichiarato di essersi trovata, nel 2011 (e quindi in epoca di poco successiva ai fatti oggetto di controversia) "senza una specifica professionalità" e di essersi quindi prodigata per acquisirla, successivamente alla separazione, attraverso corsi di formazione professionale.

Trattasi di dichiarazioni che, così come rilevato dal Tribunale, risultano ben difficilmente compatibili (ove affermano l'assenza in capo alla lavoratrice di una specifica professionalità) con l'asserito svolgimento, per circa 24 anni, di una qualificata attività di sostanziale cogestione, di un'attività commerciale di rilevante entità quale quella riferibile al C..

Non vale a sanare tale contraddizione quanto genericamente affermato nell'atto d'appello in ordine all'essere tali affermazioni riferibili alla necessità da parte della L. di procurarsi un "titolo formale", affermazione difensiva che certamente non corrisponde al tenore di quanto dichiarato nella comparsa del 31/1/2015 con chiaro riferimento alla generale assenza in capo alla odierna appellante di un patrimonio di conoscenze professionali e alle conseguenti sue difficoltà di reperimento di occupazione.

Parimenti non possono che costituire elemento di prova sfavorevole alla lavoratrice (e, al tempo stesso, riscontro indiretto della veridicità delle dichiarazioni dei testi di parte resistente) gli ulteriori elementi di natura indiziaria rilevati dal Tribunale a fondamento della propria decisione, quali l'assenza di qualsiasi riscontro scritto, anche ai fini fiscali, (con riferimento ad un'attività di durata pari a circa 24 anni) della sussistenza della dedotta impresa familiare oltre all'esistenza, presso gli esercizi commerciali gestiti dal C., di numerosi dipendenti o, con riferimento al cocktail bar, di un soggetto specificamente delegato alla somministrazione, circostanza quest'ultima che oltre ad escludere la possibilità di riportare l'impresa del C., peraltro di rilevanti dimensioni economiche, al rango di impresa a mera conduzione familiare, portano a ritenere verosimile che, così come affermato dal Tribunale, che vi fosse ben poco spazio per un'attività lavorativa dell'odierna appellante che non fosse meramente saltuaria e poco significativa.

Alla stregua del complessivo contenuto di tali risultanze istruttorie deve pertanto ritenersi meritevole di conferma, anche all'esito della presente fase di impugnazione quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'essere emerso lo svolgimento da parte della L., nell'ambito dell'attività imprenditoriale di ristorazione e bar esercitata dall'appellato C., di attività lavorativa svolta solo in modo occasionale ed episodico e relativamente alla quale non è possibile ravvisare alcun rapporto di causalità con l'incremento della produttività dell'impresa e del suo lavoro valore o anche all'acquisto dei beni immobili da parte del C. indicati nel ricorso di primo grado, con conseguente infondatezza della domanda dell'appellante.

L'appello dovrà pertanto essere respinto.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e al valore della controversia (riconducibile allo scaglione di valore da Euro 2.000.001 ad Euro 4.000.000), segue la soccombenza.

Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 14.897 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Spesa da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2022.